Contributo unificato spese atti giudiziari DPR 126/2001 pagato

Tribunale Ordinario

di VENEZIA

Fallimento:

n. 122/2019)

Giudice Delegato: dott.ssa Sara Pitinari

Curatore fallimentare: dott. Maurizio Nardon

Oggetto: autorizzazione vendita immobili con procedura competitiva 1º esperimento

Il sottoscritto Maurizio Nardon, curatore del fallimento emarginato

premesso

-che la società è proprietaria di un complesso edilizio con scoperto esclusivo a uso commerciale e artigianale di circa 3.022 mq in Via Giustizia n.25/27 in Comune di Venezia; -che il complesso edilizio è stato valutato complessivamente euro 1.276.000,00; tutto ciò premesso

chiede

di essere autorizzato a procedere ad un primo esperimento di vendita attraverso procedura competitiva ex art. 107 1[^] comma L.F. assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione da parte di chiunque interessato all'acquisto, secondo il seguente iter di svolgimento della procedura competitiva:

1.1 sollecitare la presentazione di offerte irrevocabili di acquisto sulla base dei seguenti valori:

VALORE DI STIMA € 1.276.000,00 (Euro unmilioneduecentosettantaseimila/00);

PREZZO BASE € 1.276.000,00 (Euro unmilioneduecentosettantaseimila/00);

OFFERTA MINIMA € 957.000,00(Euro novecentocinquantasettemila/00), mediante pubblicazione dell'avviso di vendita (che si allega) sul portale delle vendite pubbliche e sui siti www.asteannunci.it e www.tribunale.venezia.it e, per estratto, sul quotidiano "IL GAZZETTINO" Edizione di Venezia e su "Rivista delle Aste Giudiziarie".

- 1.2 Qualora pervenisse una sola offerta, sarà formalizzato nella persona dell'unico offerente il soggetto con cui contrarre.
- 1.3 Nella diversa ipotesi pervenissero più offerte migliorative, procedere ad una gara informale avanti al sottoscritto curatore al fine di individuare quella che presenta migliori condizioni, all'esito della quale verrà identificato il soggetto con cui contrarre.
- 1.4 Il trasferimento avverrà solo previo versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento che dovrà avvenire tassativamente e nelle stesse forme adottate per il deposito della cauzione, entro il termine di giorni sessanta dalla data del verbale di individuazione del miglior offerente ovvero nel minor termine indicato in offerta.



- 1.5 In caso di mancato versamento del saldo prezzo nel termine stabilito sarà disposto l'incameramento della cauzione a titolo di multa.
- 1.6 La stipula dell'atto di compravendita avverrà entro sessanta giorni decorrenti dal consolidamento del termine di cui all'art. 108 I° co. L.F. presso lo studio che sarà designato dal Curatore fallimentare con spese a carico del contraente prescelto.
- 1.7 La vendita sarà disposta a corpo e non a misura e deve considerarsi come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità.
- 1.8 Nel rogito notarile il Curatore assumerà l'impegno di richiedere al G.D. il decreto di cancellazione delle formalità di cui all'art. 108 II° co. L.F..

Con osservanza. Venezia, 3 dicembre 2024

Il curatore fallimentare



